



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Comune di Roma Capitale

Alle Province del Lazio

Ai Comuni del Lazio

Alla Polizia di Roma Capitale
U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
protocollo.poliziale.spe@pec.comune.roma.it

CIRCOLARE

Sentenza n.189/2021 della Corte Costituzionale. (G.U. 7 ottobre 2021- n. 41).

Indicazioni operative e urgenti relative alle competenze autorizzative ed alle autorizzazioni in essere, concernenti gli impianti di autodemolizione.

Spett. li Enti,

Come noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 (*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*) e s.m.i., comma 2, lettere b) e c) - quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b).

Afferma la Corte che *“la Regione Lazio, delegando ai Comuni la funzione amministrativa – attinente alla cura del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall'autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti – ad essa conferita con legge nazionale, ha inciso, senza esservi abilitata da tale fonte normativa, su una competenza istituita dallo stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, con la delega di funzioni amministrative il soggetto titolare del potere di provvedere su determinati interessi conferisce ad altro soggetto la legittimazione ad adottare atti che rientrano nella propria sfera di attribuzione, così dando luogo a una competenza di carattere derivato, ancorché limitata al solo esercizio della funzione e non incidente sulla sua titolarità”*.

Pertanto, a seguito di tale sentenza, la Direzione Regionale Ambiente, al fine di evitare criticità ulteriori relative all'esercizio di siffatte funzioni, adotta la presente circolare, avente ad oggetto l'individuazione degli enti competenti a definire le attività in essere ed i procedimenti pendenti, nonché la specificazione delle modalità operative per consentire il trasferimento all'amministrazione regionale dell'esercizio delle relative attribuzioni.

Fatta salva l'adozione di ulteriori atti formali necessari per il recepimento della suindicata sentenza, in ossequio al principio di leale collaborazione e in funzione di autolimitazione della propria discrezionalità amministrativa, la Regione fornisce, con la presente circolare, le prime indicazioni interpretative e attuative, cui si atterrà, in relazione alla "sorte" delle autorizzazioni già rilasciate dai Comuni, così come alla individuazione dell'Ente competente a definire i procedimenti tuttora pendenti.

1. Si specifica che le autorizzazioni, i rinnovi e/o le proroghe, rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., successivamente al 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del c.d. Codice dell'Ambiente, ma in data antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2021, ovvero in data 7/10/2021, restano valide ed efficaci fino alla scadenza stabilita, in base alla normativa vigente, ove ne sussistano gli altri presupposti di fatto e di diritto.
2. Tali atti, infatti, sono stati emanati sulla base di norma attributiva della relativa competenza, che tali funzioni ai Comuni delegava, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con Sentenza del 7/10/2021 n. 189 ed effetto a far data dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Testo Unico in materia di ambiente. La declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni, di cui qui si tratta, incontra comunque il limite dei c.d. "rapporti esauriti", sia pure per atti ad efficacia durevole, così come della tutela del legittimo affidamento, come stabilisce l'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così come la giurisprudenza in materia.
3. Parimenti, i provvedimenti comunali di diniego dell'autorizzazione definitiva, non impugnati o divenuti inoppugnabili, rientrando anch'essi nel c.d. limite dei "rapporti esauriti" e, in quanto tali, non investiti dalla sentenza della Corte, rimangono fermi ed efficaci.
4. Per le istanze pervenute ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., tuttora pendenti e relative alla prosecuzione dell'attività, nelle more della localizzazione definitiva degli impianti, invece, ove ne ricorrano i presupposti di legge, sarà pertanto la Regione, ai sensi di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, a rilasciare la proroga temporanea di cui al medesimo art. 6bis della L.R. n. 27/1998.

5. Le garanzie finanziarie per l'esercizio di tali impianti devono essere prestate, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 39/2009 e s.m.i.
6. In merito alle garanzie finanziarie già prestate a favore dei Comuni, a fronte delle autorizzazioni al tempo rilasciate, le stesse restano ferme ed efficaci.
7. Verranno altresì prestate garanzie finanziarie direttamente a favore della Regione Lazio, solo al momento del rilascio di rinnovi e/o proroghe delle suddette autorizzazioni.
8. Con riferimento ai procedimenti non conclusi, tuttora pendenti, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, si invitano pertanto i Comuni a trasmettere, alla scrivente Direzione Regionale, tutta la documentazione agli atti, in loro possesso, allo scopo di agevolare e consentire un'efficace e rapida successione della Regione Lazio nell'effettivo esercizio delle relative attribuzioni.
9. In merito alle competenze autorizzative, non investite dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, restano al momento ferme quelle in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle Province, come indicate nell'art. 5 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e quelle in capo ai Comuni, relativamente all'art. 6 comma 2, lett. a, della medesima legge regionale.

Infine, per quanto riguarda le indicazioni in merito all'esercizio di tali competenze autorizzative, si richiamano le circolari prot. n. 435598 del 07/08/2015 e prot. n. 132766 del 10/03/2016, che si allegano, fatta eccezione per i riferimenti alle competenze comunali, indicate all'art. 6 comma 2 lettera b), relative all'*approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione*, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, diventano di competenza regionale a partire dal 07/10/2021.

Il Direttore
Vito Consoli